

ganali senza interessi, di cui tanto si è parlato in quest'aula, riguardano fatti accaduti nel periodo successivo alla mia gestione ministeriale: lo stesso dicasi, lo ripeto fino alla noia, per il citato mutamento del rapporto base per la determinazione del quantitativo del tabacco estero da acquistare, perché il rapporto tra produzione e importazione venne sostituito da quello tra consegna e importazione.

Sulla sostituzione del Bright al Burley, osservo che la mia fu una lettera di nulla osta, senza indicazione di prezzo, di qualità e di quantità, che espresse un semplice avviso; in sostanza, il giudizio fu rimesso alla prudente decisione degli organi tecnici. Non ho più conosciuto il seguito della questione, fino a quando non se ne è parlato dalla Commissione inquirente.

Viene la volta della registrazione. Perché fu fatta a Cava dei Tirreni? Ho già spiegato che la fase esecutiva del contratto spettava agli uffici della direzione dei monopoli e quindi non posso accertare come le cose siano andate. Debbo supporre che le ditte, nell'apportare la firma di accettazione, abbiano datato l'atto da Cava dei Tirreni. Perché poi all'atto sia stata riconosciuta la natura di atto aggiuntivo alla concessione e quindi si sia ritenuta applicabile la tassa fissa, non posso dire, essendo questi adempimenti fuori della mia competenza e regolati da norme inderogabili della legge di registro.

Si lamenta, poi, che ai prodotti del 1962 siano state applicate le tariffe del 1961, quelle del 1962 ai prodotti del 1963 e così di seguito. La ragione è stata esposta dal dottor Cova nella sua deposizione (pagina 57 del fascicolo II) e consiste nel fatto che vi era un tendenziale aumento dei prezzi il quale consigliava di riportare i prezzi di acquisto a quelli in corso nell'anno precedente. Questo criterio fu convalidato, cessato il mio ufficio, da un'apposita commissione costituita da alti funzionari, fra cui un avvocato dello Stato, perché giudicato vantaggioso per il pubblico erario.

La ripartizione, infine, del quantitativo di tabacco destinato a integrare la produzione 1961 tra i vari anni del quinquennio si ricollega al testo del n. 2 del provvedimento del 10 gennaio 1962. Fu previsto in quella data, oltre all'acquisto annuale del tabacco costituente l'integrazione del mancato prodotto di ciascun anno del quinquennio, una compensazione anche del minor raccolto del 1961, ripartita nei cinque anni. Perché tale ripartizione? Perché la concentrazione in un solo anno della consegna delle partite dell'anno

in corso e di quelle relative al 1961 avrebbe portato ad un onere certamente eccessivo per una ditta con gli impianti ancora da installare o in via di sviluppo.

Venne però la necessità di interpretare la norma: era facoltativa od obbligatoria la ripartizione in quote uguali annuali lungo il quinquennio? Siccome si trattava di una norma a favore delle concessionarie, fu facile concludere che queste rimanevano libere di scegliere le modalità di ripartizione delle consegne, a seconda dell'andamento delle coltivazioni. E poiché era stato proprio il 1961 l'anno di minor prodotto italiano, era naturale che il monopolio sperasse che la consegna venisse fatta in maggior quantità nel primo periodo. La ditta S.A.I.M., interpellata, chiese di presentare tutto il prodotto nel 1963. Il ministro del tempo, dopo aver fatto studiare appositamente la cosa, confermò le mie decisioni come conformi alla lettera iniziale e diede corso alla consegna. È evidente che l'interpretazione di un provvedimento non può, se è esatta, rappresentare un abuso né un favoritismo.

Esaminati i fatti materiali che sono il presupposto dell'accusa attribuitami, diamo uno sguardo all'elemento intenzionale. Non mi diffonderò in considerazioni giuridiche, ma toccherò qualche circostanza ed esporrò qualche considerazione che valgano a qualificare il mio operato sotto l'aspetto intenzionale.

Si dice che io abbia avuto la consapevolezza dell'abuso di ufficio, che è cosa fra l'altro diversa dalla consapevolezza della ipotetica e negata illegittimità del provvedimento da me adottato. Rispondo che non solo l'idea di abuso di ufficio non mi si è mai presentata, ma ripeto che sono ancora oggi convinto — e ve l'ho detto e dimostrato — di non aver compiuto un'illegittimità né sostanziale né formale. Credo sia ormai pacifico che non ho violato la legge nella sua sostanza, avendo colmato, con procedimento di interpretazione logica, la lacuna apparentemente esistente per il caso specifico sottoposto alle mie decisioni. Ma chi può insistere nel dire che io abbia violato la legge anche solo nella forma e per di più consapevolmente, dal momento che gli stessi pareri degli organi consultivi sono su questo punto ancora oggi discordi o motivati contraddittoriamente?

Non fui consapevole di una illegittimità che neppure si può sostenere: se mi fossero sorti dubbi anche solo sulle pretese irregolarità formali del provvedimento, vi avrei immediatamente riparato adottando la forma del decreto ministeriale che, superata positivamente la

questione della legittimità sostanziale, non c'era ragione perché non fosse registrato, in sede consuntiva — si badi — e non preventiva, dalla Corte dei conti.

Voler derivare dalla omissione del decreto ministeriale d'autoapprovazione tutta una serie di considerazioni volte a dimostrare il callido disegno di sottrarre ad ogni controllo il mio operato, che sarebbe stato consapevolmente giudicato da me illegittimo, significa partire da una premessa inesistente e costruire su un errore un giudizio tremendamente sfavorevole alla mia persona ed alla mia azione di ministro.

Si incalza però affermando a mio carico il pieno possesso del dolo di scopo, scopo di recare vantaggio alle società S.A.I.M. e S.A.I.D., e si adducono a prova i seguenti quattro argomenti: *a)* le irregolarità formali; *b)* i grossi guadagni delle due ditte; *c)* l'informe documento di autodifesa; *d)* la clandestinità della convenzione con la S.A.I.M. e la S.A.I.D.

Non tocca a me saggiare il valore probatorio di simili fatti, anche se fossero veri; a me tocca chiarire e precisare circostanze che o li riducono al loro esatto significato o li smentiscono.

Sulle irregolarità formali mi sono fermato sufficientemente per dimostrare che sono, quanto meno — lo dico per umiltà — dubbie; ma se per assurda ipotesi le irregolarità asserite fossero definitivamente provate, quali le conseguenze? È altissima la statistica delle decisioni governative ritenute formalmente irregolari, eppure non mi risulta che siano mai state utilizzate per se stesse come prova di dolo penalmente rilevabile, neppure, si noti, nel caso dell'annullamento per sviamento di potere.

Ma a proposito di queste irregolarità, permettete che, almeno ai fini della indagine sul dolo, io faccia alcune modeste considerazioni. Un atto amministrativo viziato per la forma può essere o nullo o inefficace o annullabile.

Sarebbe nulla l'autorizzazione a coltivare tabacco nel Messico perché lo Stato italiano non ha potere in proposito; è inefficace e quindi non suscettibile di esecuzione un atto che, ad esempio, si perfezioni solo col decreto ministeriale di approvazione finché il decreto ministeriale non venga emesso. Di fronte ad una di queste due ipotesi, fosse l'agente consapevole della nullità o dell'inefficacia o ne fosse per ignoranza inconsapevole, mancherebbe la possibilità materiale di parlare di abuso di ufficio, se l'atto di cui si tratta è senza significato (nullità) o se non abbia potuto mai diventare efficace.

La verità è che nel caso in esame verteremmo nella ipotesi di una presunta illegittimità amministrativa, sia pure soltanto formale, per il fatto che non sarebbe stato richiesto o sentito — si dice — il parere del consiglio di amministrazione. A parte il fatto che il parere in concreto c'è stato, vale veramente il ragionamento della relazione: a me, se proprio avessi preordinato il callido piano di recar vantaggio alla S.A.I.M. e alla S.A.I.D., non sarebbe costato nulla chiedere il parere del consiglio di amministrazione, come avevo chiesto quello del direttore generale, perché quel parere, lungo o corto che fosse, non mi avrebbe mai impedito di adottare, motivandolo con i motivi che vi ho esposto, il provvedimento concepito.

Sono considerazioni queste che sembrano, almeno a me, decisive per escludere ogni dolo generico e specifico.

Sulla circostanza dei grossi guadagni delle due ditte — a parte che ne giudichiamo *ex post*, mentre io allora giudicavo *prius* — desidero preliminarmente osservare al senatore Terracini che non mi sorprenderebbe, nel sistema economico vigente, il guadagno della metà della metà o anche della sola metà di quello denunciato dal nucleo di polizia tributaria. Posto un investimento di circa 4 miliardi, di cui si parla, il guadagno di 325 milioni (la metà della metà della cifra esposte dalla guardia di finanza) corrisponderebbe a circa l'8 per cento, quello di 650 milioni (la metà) a circa il 16 per cento.

È certamente sproporzionato ed esagerato, anche nel sistema economico vigente, un guadagno del 32 o forse anche del 16 per cento; ma siamo sicuri che le cifre siano esatte e risultino dalle depurazioni di tutti gli oneri, compresi quelli fiscali, che dovrebbero — se gli utili fossero esatti — incidere per il 40 per cento?

A questo punto, del resto, due considerazioni si impongono: o il guadagno delle ditte, se ci fu, fu legalmente (non dico moralmente) lecito in relazione alle leggi economiche, alla dinamica del mercato internazionale e alle condizioni di lavoro nel Messico, e allora il ministro non poteva in alcun modo sperare di ridurlo, né sarebbe comunque configurabile correlativamente all'utile delle ditte un danno dello Stato, posto che i prezzi di vendita furono quelli che tutti conosciamo: o il guadagno fu anche legalmente illecito (per evasioni fiscali o per manovre, quali, secondo la relazione della Commissione inquirente, sono adombrate nel rapporto della

polizia tributaria della guardia di finanza), e allora il danno dello Stato esiste, ma non dipende dal contratto in sé né da altri atti rientranti nella sfera della mia competenza, bensì da atti rientranti nella sfera appartenente alla fase esecutiva.

Sull'informe documento di autodifesa, tutte le congetture possono essere permesse, tranne quella che direttamente o indirettamente sia legato ad una mia iniziativa. Ho avuto finalmente il modo di leggere questo ormai famoso documento, il quale comincia in prima persona, continua in terza e alla fine si riconverte alla prima. Non faccio questioni di grammatica o di stile, ma chiunque abbia letto un qualunque mio scritto sa quanto differisca per modo di argomentare da quell'appunto informe e, scusatemi, sciocco.

Ed eccomi all'ultimo argomento: la clandestinità della convenzione concepita ad esclusivo vantaggio delle due società; è su questo unico presupposto — che io abbia voluto nascostamente recare vantaggio alle società S.A.I.M. e S.A.I.D. — che si fonda l'ordine del giorno esprime l'atto di accusa.

Ebbene, nessuna clandestinità esiste e di nessuna esclusività sono colpevole.

Quanto all'accusa di clandestinità, vale a confutarla la testimonianza del dottor Cova, la quale afferma che nella riunione presso il ministro, nella quale si parlò anche del tipo di iniziativa della S.A.I.M. e della S.A.I.D., erano presenti l'onorevole Vetrone, allora presidente dell'Unione tabacchicoltori italiani, il conte Orsolini Cencelli nella sua qualità di presidente dell'associazione produttori tabacchi italiani per le zone di Roma e Ancona, e non so ancora chi altro.

Contro l'accusa di esclusività, mi richiamo alla lettera che prescrive esattamente di estendere la convenzione a tutte le ditte che ne avessero fatto richiesta e si trovassero nelle condizioni fissate dal consiglio di amministrazione e da me accettate, e stabilì un termine utile di quasi sei mesi per consentire la presentazione di eventuali altre domande. Il dottor Cova ha deposto che egli non ha voluto dare comunicazione di questa deliberazione al di fuori di coloro ai quali era già nota perché erano stati presenti alla seduta del consiglio con il rappresentante dei tabacchicoltori.

Se le altre ditte, che sono poche e tra loro si conoscono assai bene, non hanno chiesto la concessione per motivi ai nostri fini non rilevanti, non se ne può attribuire la responsabilità al ministro. Lo stesso senatore Terracini ha parlato di ostruzionismo del diret-

tore generale Cova su questo punto. Se così è, non a me, che avrei subito l'ostruzionismo e che avevo prescritto che le informazioni si dessero, può attribuirsi la colpa della mancata pubblicità.

La verità è che ho adottato un provvedimento dando delle istruzioni di carattere generale nell'interesse pubblico. E basterebbe questa circostanza accertata a confutare e a smentire l'unico presupposto dell'ordine del giorno d'accusa.

Onorevoli deputati, colleghi senatori, ho finito. Domando scusa se nella mia esposizione sono stato disadorno e arido; ho pensato che non sia consentito ad un ex ministro, ex ministro delle finanze, abbandonarsi ad aggettivazioni colorite ed abbondanti — che sarebbero del resto, come tutti sapete, fuori del mio stile — e che sia mio dovere, invece, sforzarmi di essere preciso e concreto: spero di esserlo stato.

Vi domando scusa anche di avere abusato della vostra pazienza più del conveniente; mi ha preso il desiderio di essere completo, di rispondere ai vostri interrogativi. Se in qualche parte sono stato lacunoso od inefficace nella dimostrazione, pensate che solo da martedì scorso ho avuto la possibilità di consultare i voluminosi incartamenti dell'inchiesta, come del resto ciascuno di voi.

Vi ripeto, concludendo, che mi sento e sono innocente.

Ora il mio passato, la mia opera di amministratore, di senatore e di ministro, la mia reputazione, la reputazione della mia famiglia, sono nelle vostre mani: in mani di galantuomini, di uomini di onore ai quali chiedo soltanto di decidere con la serenità che si deve dal giudice al cittadino. (*Vivissimi, prolungati applausi dei parlamentari del centro, levatisi in piedi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle 9 di domani.

(*La seduta, sospesa alle 20,35 di lunedì 19 luglio, è ripresa alle 9 di martedì 20 luglio 1965*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Basso. Ne ha facoltà.

BASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunti all'ultimo giorno del nostro dibattito forse tutto è già stato detto, da una parte e dall'altra; forse potrei riporre queste carte, con sollievo di tutti, e mio in primo luogo, e attendere serenamente il voto della Assemblea. O forse, viceversa, vi è ancora qualche cosa da dire; forse vi è ancora qual-

che circostanza che può essere chiarita, qualche argomento che merita di essere ribadito, qualche concatenazione di eventi che può essere ricercata ed illuminata; forse vi è ancora qualche affermazione dell'altra parte che può essere controbattuta; forse vi è ancora un tributo da pagare alla ricerca della verità. E questo tributo dobbiamo pagarlo fino in fondo, questo calice dobbiamo vuotarlo: anche se per la maggioranza di noi, forse per tutti noi, che non abbiamo l'animo di inquisitori, questo calice è un calice amaro, questo compito è un compito duro, che ci saremmo volentieri risparmiato.

Credo che nessuno di noi sia così fazioso da essere lieto di questo dibattito; ritengo che tutti avremmo volentieri rinunciato agli argomenti che esso potrebbe offrirci domani nella polemica politica, pur di non doverci erigere a giudici di un nostro collega. Per quel che mi riguarda, credo di poter dire con la massima sincerità che ho seguito questo dibattito con una doverosa attenzione; ma soprattutto ho seguito i discorsi che venivano dai banchi democristiani, con la speranza — voglio proprio dire: con la speranza — che dai discorsi dei colleghi democristiani, e soprattutto dal discorso del collega Trabucchi, trapelasse qualcosa che scuotesse il mio convincimento. Sarei stato lieto se, attraverso quegli argomenti, si fosse aperto uno spiraglio sull'innocenza; devo dire purtroppo, viceversa, che al termine di questo dibattito, dopo aver ascoltato tutti questi discorsi, dopo aver ascoltato ieri sera con la massima attenzione l'autodifesa del collega Trabucchi, non ho trovato argomenti che scuotessero il mio convincimento di colpevolezza, non ho trovato argomenti che meritassero di essere considerati nel pronunciare un giudizio.

Di tutte le cose che sono state dette dai banchi democristiani, di tutte le argomentazioni che sono state invocate in questa discussione, ad una sola io credo di dover prestare la massima attenzione; ad un argomento dell'onorevole Bettiol, quando egli ci ha detto che non bisogna dimenticare mai la dignità della persona umana, che bisogna porre la dignità della persona umana come uno dei valori fondamentali della nostra civiltà. Non sarò certo io a dubitarne; io che appartengo ad una corrente di pensiero, ad una corrente politica che la dignità della persona umana ha posto a fondamento del suo pensare e del suo operare: l'ha posta a tal segno, da lottare da oltre un secolo perché siano cancellate dalla terra tutte le servitù che opprimono la dignità della persona. Non sarò certo

io a dubitare del valore della persona umana. Ma credo che la persona umana possa ritrovare il suo pieno valore, il suo pieno dispiegamento, nel quadro dei grandi valori della vita sociale, che sono pure per noi un punto fermo dei nostri convincimenti: in primo luogo la giustizia, un punto fermo per noi che da oltre un secolo predichiamo che anche su questa terra la fame e la sete di giustizia saranno un giorno saziati; e con essa tutti gli altri valori che presiedono a una civile convivenza, ad un ordinamento civile in cui non vi siano più odiosi privilegi, in cui le istituzioni funzionino a vantaggio della collettività, in cui vi sia certezza del diritto: in una parola, i valori a salvaguardia della *res pubblica*, nel cui quadro il valore della persona umana trova il suo pieno risalto e la sua piena possibilità di manifestazione.

Non dirò con questo: *salus rei publicae suprema lex*, massima in nome della quale si sono commessi anche delitti, si sono assunti atteggiamenti che noi non possiamo condividere. Ma vogliamo perlomeno mettere sulla bilancia, accanto ai valori della persona, alla difesa della persona cui faceva richiamo il collega Bettiol, anche questi valori della cosa pubblica. Vogliamo pesare gli uni e gli altri; e vogliamo vederli anche alla luce del nostro voto, del voto che ci prepariamo a dare.

Se noi questa sera approveremo l'ordine del giorno per la messa in stato d'accusa, se daremo corso al processo davanti alla Corte costituzionale, avremo salvaguardato i valori della cosa pubblica, avremo salvaguardato i valori civili, i valori che presiedono alla vita collettiva; e non avremo compromesso nulla per quel che riguarda la difesa della persona, anzi le avremo dato modo di difendersi al cospetto di tutta la pubblica opinione. È un voto che lascia aperte tutte le possibilità ad ogni soluzione.

Ma se noi questa sera dovessimo trovare nelle urne un voto diverso da quello che si è espresso con le firme in calce all'ordine del giorno, quello sarebbe un voto definitivo, che chiuderebbe questo dibattito e lo chiuderebbe doppiamente male: male per i valori della collettività e per i valori civili, perché sarebbe, se non proprio uccisa, certo gravemente compromessa la fede dei cittadini nella giustizia e nelle istituzioni repubblicane; e male per la dignità della persona, che non sarebbe salvaguardata. Non sarebbe salvaguardata la dignità del senatore Trabucchi, perché si direbbe che è fuggito davanti al giudizio, perché si direbbe che la solidarietà di partito l'ha salvato dal presentarsi davanti al giudice. L'opinione

pubblica lo condannerebbe, se qui fosse assolto; e questo sarebbe per giunta un voto definitivo, che nuocerebbe agli uni e agli altri dei valori che devono esserci presenti. Un voto di approvazione dell'ordine del giorno, lo ripeto, lascerebbe invece aperte tutte le strade.

Ed allora, prima di dare un voto definitivo che comprometterebbe la fiducia del cittadino nelle nostre istituzioni e non salvaguarderebbe l'onore del collega Trabucchi, pensiamoci attentamente: e solo se avremo veramente la certezza più assoluta della sua innocenza respingiamo l'ordine del giorno. Qui non pronunciamo una sentenza di condanna; qui diamo semplicemente via libera a un processo, e solo la certezza dell'innocenza lo potrebbe impedire.

Esiste, può esistere, allo stato degli atti, una tale certezza? Credo che se noi leggiamo (lo abbiamo letto tutti, e quindi non lo rileggo) l'articolo 323 del codice penale, e lo confrontiamo con la fattispecie che è sotto i nostri occhi, che è stata sviscerata in questi giorni da tanti oratori, non possiamo dubitare che il reato sussista. Forse lo pensa anche l'onorevole Bettiol, il quale, appunto per questo, ha lanciato una invettiva addirittura contro l'articolo, quasi invitandoci a non applicarlo neppure se ne riconosciamo l'applicabilità alla fattispecie, perché, ci ha detto, trattasi di un articolo borbonico, di un articolo fascista.

Non ripeterò l'argomentazione che ha già svolto ieri egregiamente l'onorevole Cocco Ortù, per dimostrare che quello non è assolutamente un articolo borbonico; è un articolo che ha per oggetto la tutela del retto funzionamento della pubblica amministrazione. Non ritengo che il retto funzionamento della pubblica amministrazione fosse una delle principali preoccupazioni dei Borboni; e credo che l'argomento dell'onorevole Bettiol potrebbe essere agevolmente respinto. Solo vorrei dire che è strano che l'onorevole Bettiol si accorga soltanto oggi che nel codice penale vi sono articoli borbonici e articoli fascisti. Sono venti anni che noi chiediamo l'abolizione di tanti articoli borbonici e fascisti; e ci siamo sempre sentiti dire che bisogna rimandare tutto alla revisione generale del codice, che non viene mai. (*Interruzione del deputato Guarra*). Basterebbe pensare agli articoli, se non borbonici, certamente fascisti che puniscono lo sciopero come delitto, sopravvisuti nonostante la Costituzione e invocati in questi giorni da parecchi rappresentanti del pubblico ministero: articoli che sono veramente fascisti, ma di cui invano in tutti que-

sti anni abbiamo atteso la soppressione, nonostante tutte le nostre insistenze.

E anche questo articolo 323 si scopre oggi che è un articolo borbonico, che è un articolo fascista. Ma quante volte è stato brandito e usato dai pubblici ministeri e dai tribunali a dritto e a rovescio contro amministratori socialisti e comunisti di enti locali!

È capitato a me poche settimane fa di essere difensore al tribunale di Torino in un processo contro amministratori socialisti (un sindaco socialista e assessori comunisti e socialisti del comune di Grugliasco), imputati del reato di cui all'articolo 323; e il capo di imputazione portava questa formulazione: « imputati di abuso di potere a vantaggio del comune ». Non a danno; a vantaggio! Perché sussista il reato vi deve essere un danno o un vantaggio; e in questo caso era pacifico che si era fatto il vantaggio del comune. Nonostante che fosse riconosciuto nella stessa imputazione che quell'eventuale, discutibile (ed escluso poi dal tribunale) abuso di potere era a vantaggio del comune, gli amministratori furono tenuti in carcere molti mesi! Il pubblico ministero ne chiese la condanna a parecchi anni. Al dibattimento furono assolti da un tribunale indipendente. Il pubblico ministero ha appellato: li riporterà in corte d'appello, per rispondere del delitto di aver fatto il vantaggio del comune! Nessuno ha detto allora, l'onorevole Bettiol non si è levato allora a dire che quello era un articolo borbonico o fascista.

Vediamo dunque questo articolo e vediamo rapidamente (giacché la materia è già stata sviscerata) se ne sussistono gli estremi nella fattispecie.

Credo non vi sia dubbio che sussista l'estremo dell'abuso di potere. Non ho bisogno di ricordare (l'han già detto molti) che l'abuso di potere può essere sostanziale o formale. La dottrina è unanime e la giurisprudenza pure: anche l'inosservanza delle formalità può porre in essere l'abuso di potere. E qui abbiamo avuto abuso sostanziale e formale. In primo luogo sostanziale, per due ragioni, che enuncio semplicemente, perché altri colleghi vi hanno insistito: non si poteva autorizzare l'importazione di tabacco greggio in Italia, perché è vero che c'è un articolo che autorizza il monopolio a dare delle concessioni di importazione anche oltre i 4 chili previsti dalla legge, ma purché si tratti di tabacchi lavorati e per uso personale. Solo lo Stato, solo il monopolio può introdurre tabacco greggio. In secondo luogo, violazione sostanziale perché non si poteva comprare all'este-

ro con le modalità che la legge prescrive per gli acquisti in Italia, diverse dalle modalità che la legge prescrive per gli acquisti all'estero.

Questo era l'argomento del direttore generale dottor Cova, che a questa illegalità aveva fatto riferimento. Non ho molta simpatia per il direttore generale dottor Cova, ma credo che su questo argomento egli abbia pienamente ragione. Ha ribadito il suo convincimento davanti alla Commissione quando, richiesto ancora una volta di spiegare in che cosa consistesse l'illegalità, ha detto: «Io mi riferivo al sistema della perizia, cioè al fatto che si adottava per l'estero il sistema di perizia vigente per l'interno. La lettera (del ministro) ci obbligava a comprare all'estero da un fornitore predeterminato, mentre le norme sugli acquisti all'estero ci dicono di comprare sul mercato. Inoltre, la lettera stabiliva anche la quantità e la formazione del prezzo, che doveva essere fatto sulla base delle tariffe italiane e della perizia italiana, mentre il modo di acquistare all'estero previsto dall'articolo 10 del regolamento di contabilità generale dello Stato è diverso (il venditore non è predeterminato, così come non è predeterminata la quantità; si può scartare quel che si vuole; l'ufficio che se ne interessa è un altro). Ecco perché dicevo che si era fuori del sistema. Noi abbiamo un sistema per l'interno e un altro per l'estero: in questo caso è stato applicato per l'estero il sistema vigente per l'interno»; e poiché nella legge ognuno dei due sistemi ha una sua ragione d'essere, avere applicato all'estero un sistema per l'interno significa non soltanto violare la legge, ma violare il sistema che la legge ha posto in essere.

Quindi, due violazioni sostanziali e due abusi di potere: quello relativo agli articoli 45 e 51 della legge 17 luglio 1942, n. 907, che vieta a chiunque, ad eccezione del monopolio, l'introduzione in Italia di tabacco greggio e consente l'introduzione solo del tabacco lavorato per uso personale; e quello relativo all'articolo 10 della legge sulla contabilità generale dello Stato, secondo il quale per l'acquisto di tabacco all'estero l'amministrazione provvede direttamente nei principali mercati stranieri, attraverso le modalità stabilite dal regolamento.

Duplici violazioni sostanziali, pertanto; e patente violazione formale delle procedure prescritte, non foss'altro violazione dell'obbligo del parere.

Sul problema del parere, i colleghi della democrazia cristiana che hanno difeso il senatore Trabucchi (e il senatore Trabucchi stes-

so) hanno seguito un atteggiamento molto ondeggiante, brancolando alla ricerca di qualche punto cui appigliarsi, perché avevano coscienza che la violazione era palese.

Qualcuno ha detto: ma il ministro aveva chiesto il parere al dottor Cova, che non lo ha dato, perché non ha precisato quale norma venisse violata. Come se il ministro non avesse modo di chiamare in qualunque momento il dottor Cova perché completasse il parere e indicasse quale norma si stava per violare!

Comunque, il parere del dottor Cova non bastava. Ci voleva anche il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli. Qualcuno ha detto: ma il ministro si è attenuto al parere tecnico-amministrativo del consiglio di amministrazione; trascurando il fatto che il consiglio aveva espresso quel limitato parere tecnico-amministrativo (che non era neppure un parere, ma un insieme di suggerimenti) perché gli si era vietato di esprimere un vero parere. Si era detto al consiglio di amministrazione: agli aspetti giuridici, economici e sociali della questione pensa soltanto il ministro.

Si è detto — e lo ha detto ieri anche il senatore Trabucchi — che, in sostanza, tutti i presenti a quella famosa adunanza del consiglio di amministrazione in qualche modo si sono espressi; e quindi il parere vi è stato. No! Il parere deve essere collegiale, completo su tutta la materia ed espresso liberamente e per iscritto. Il parere, dunque, non vi è stato.

Il senatore Trabucchi ha detto anche (e lo avevano già detto altri colleghi democristiani): perché il ministro avrebbe dovuto chiedere il parere, quando i funzionari del monopolio possono acquistare liberamente all'estero senza bisogno di chiedere alcun parere, proprio in virtù dell'articolo 10 che ho dianzi ricordato?

La differenza è chiara. Quando si acquista sul mercato internazionale bisogna naturalmente svincolare i funzionari dalle formalità burocratiche. Sarebbe ridicolo che i funzionari italiani, dopo avere trattato un acquisto di tabacco nel Messico, negli Stati Uniti, in Grecia, in Bulgaria, dicessero ai venditori: state fermi, ché adesso andiamo a chiedere il parere del consiglio di amministrazione. Sul mercato internazionale, di fronte alla concorrenza internazionale, questo non è possibile. Quando si acquista all'estero, quando si interviene sul mercato come acquirenti di singole partite di volta in volta, non vi è bisogno di pareri né di approvazioni; anche perché la garanzia, o presunta tale, del «giusto prez-

zo » è *in re ipsa*, nell'acquisto libero e immediato sul mercato.

Qui abbiamo invece un contratto profondamente diverso. Non si tratta di un acquisto fatto volta per volta sul mercato, che può essere fatto senza pareri e formalità burocratiche: si tratta di un impegno unilaterale assunto per cinque anni da parte del monopolio per una serie di compravendite future, che già fissa per lo Stato l'obbligo di pagare un certo prezzo, senza imporre alcun vincolo alla controparte. Questo è un contratto di particolare gravità, molto più importante di una semplice compravendita. Si tratta di cinque anni di vincolo per il monopolio. Non vi è alcun dubbio, quindi, che il parere fosse indispensabile.

Il Consiglio di Stato lo afferma con certezza. Si è ironizzato, in questi giorni, sul parere del Consiglio di Stato, che sarebbe stato dato con formule vaghe. In realtà vi è una formula vaga per una determinata interpretazione della legge, ma non vi è alcuna incertezza sul caso di specie. Su questo il parere del Consiglio di Stato è fermo, preciso, chiaro: il ministro doveva procedere in questo modo, doveva fare questo e questo.

Come il Consiglio di Stato si esprime l'Avvocatura dello Stato. Cioè i due organi che sono istituzionalmente e costituzionalmente di consulenza della pubblica amministrazione e del Governo hanno un concorde parere, fermo, preciso, indiscutibile su questo argomento; e sulla base di questo parere il ministro oggi in carica ha annullato quel contratto. Quindi non vi è alcun dubbio neppure sulla violazione formale della legge, oltre che sulla violazione sostanziale.

Ed allora vediamo se esistono gli altri requisiti: il danno o il vantaggio. Anche qui il senatore Trabucchi e i suoi difensori hanno cercato di « svincolare » per sfuggire al chiaro disposto della legge. Si sono fatti dei calcoli su quello che il monopolio avrebbe perduto o guadagnato in questa serie di operazioni. Vorrei ricordare soltanto che, perché il reato sussista, è sufficiente che vi sia il danno o il vantaggio. Potrebbe esserci, a volte, un danno per lo Stato; tuttavia è sufficiente che vi sia un vantaggio per il privato anche senza danno per lo Stato. Ma non occorre, a rigore, neanche questo, poiché trattasi di un reato di pericolo, come dicono i penalisti: è sufficiente che vi sia il pericolo del danno o il pericolo del vantaggio.

Mi disinteresso quindi dei calcoli complicati che ci hanno rifatto qui in aula. Potrei

fare il ragionamento del senatore Terracini. Il vantaggio delle imprese è di tutta evidenza: risulta dagli atti, dalle dichiarazioni, dalle testimonianze dello stesso De Martino *junior*, che l'azienda De Martino era pericolante, stava per fallire; e, in pochi mesi, grazie a questa operazione, ha guadagnato un miliardo e 300 milioni. Ha rimesso a posto la sua situazione; lo dicono i bilanci. Il vantaggio vi è stato.

Potrei attenermi ai calcoli della guardia di finanza, che naturalmente sono approssimativi, relativamente al danno che è derivato al monopolio da questa vicenda. Devo dire che tra i calcoli della guardia di finanza e quelli un po' sbrigativi che ci hanno fatto ieri in aula il senatore Alessi e il senatore Trabucchi, preferirei prestar fede piuttosto alla guardia di finanza. Ma non ho bisogno neanche di questo. Non vi è minimamente bisogno di calcoli complicati, poiché abbiamo indicazioni chiare, precise, inequivocabili sulla sussistenza di un danno e sul pericolo di danno in generale.

La sussistenza del danno è chiara, indiscutibile (non è stata contestata neppure dal senatore Trabucchi) per quanto riguarda la operazione relativa al tabacco di tipo Bright. Per giustificare il contratto si era affermato in quella seduta del consiglio di amministrazione (e si è ripetuto costantemente, anche da parte del dottor Cova) che i prezzi interni del tabacco di tipo Búrley corrispondono ai prezzi internazionali; che non vi sono grandi differenze; può darsi che il prezzo interno qualche volta sia inferiore a quello internazionale, e qualche volta sia superiore. Probabilmente l'affermazione non è del tutto esatta; probabilmente la direzione dei monopoli ha bisogno di dimostrare che comprava bene anche quando comprava male: ma prendiamola per buona.

Nessuno, però, ha affermato questa circostanza per quanto riguarda il tabacco di tipo Bright. Lo stesso dottor Cova, che difende l'operazione relativa al tabacco di tipo Búrley dal punto di vista della convenienza economica, interrogato dal procuratore generale della corte d'appello ha detto che il tabacco di tipo Bright « sul mercato internazionale valeva circa il 20 per cento in meno del corrispondente prodotto italiano ».

Il dirigente dell'ufficio importazione tabacchi, dottor Fenizia, testimoniando davanti alla Commissione ha detto: « La varietà Bright ha generalmente un prezzo piuttosto basso, perché la produzione del Bright nel mondo è sensibilmente superiore al fabbisogno ».

gno ». Quindi, fra l'altro, non vi era neppure bisogno di assicurarsene una partita.

La stessa S.A.I.D., quando credeva che tutto fosse lecito, nella domanda presentata all'Italcasse il 31 agosto 1962 per ottenere un finanziamento, parla di questo tipo di tabacco acquistato a 30 mila lire e rivenduto a 50 mila: candidamente lo dichiara nell'istanza presentata all'Italcasse. Secondo gli stessi calcoli fatti dal monopolio, che, ripeto, difende dal punto di vista economico l'operazione Burley, sull'operazione Bright si è perduto, perché il monopolio calcola che il Bright è stato pagato a 662 lire mentre poteva essere pagato a 484 lire se fosse stato acquistato liberamente sul mercato internazionale, anziché in virtù di questo contratto per cui si pagava al prezzo interno.

Quindi mi pare che non vi sia alcun dubbio che esista un danno preciso, indiscutibile, ammesso da tutti — e ieri anche dallo stesso senatore Trabucchi — per quanto riguarda la operazione Bright; e basterebbe questo danno per la sussistenza del reato.

Ma poi vi è il pericolo di danno in generale. Anche questo è stato messo in evidenza nella famosa seduta del consiglio di amministrazione, quando è stato fatto presente al sottosegretario Pecoraro, che presiedeva in luogo del ministro, che un contratto che vincolava per alcuni anni il monopolio ad acquistare al prezzo italiano avrebbe portato inevitabilmente con sé il pericolo di sfasature di prezzi. Se in quel momento, come si affermava, il Burley — il quale solo era previsto nel contratto — aveva prezzi più o meno uguali, nessuno poteva escludere che nel corso degli anni successivi sul mercato internazionale il tabacco Burley scendesse di prezzo; e quindi impegnarsi a pagarlo per cinque anni al prezzo italiano comportava inevitabilmente un pericolo di danno. Questo fu detto chiaramente.

Il vicedirettore generale dei monopoli, membro del consiglio di amministrazione, dottor Picini, nella sua deposizione ricorda di aver detto che, « trattandosi di un contratto che andava un po' in là nel tempo, era necessario fare attenzione alle tariffe, le quali risentono di fattori sociali e politici ». E aggiunge: « Si disse che il prezzo italiano equivaleva a quello internazionale. Io però feci osservare che in quattro anni le cose potevano cambiare. Ma anche di questo il consiglio non doveva preoccuparsi e fu invitato ad occuparsi delle questioni tecniche ».

Un altro membro del consiglio d'amministrazione, il professore Albertario, afferma

nella sua deposizione: « Si consigliò d'introdurre la clausola che, ove il prezzo internazionale di questi tabacchi fosse risultato inferiore a quello nazionale, sarebbe valso il prezzo internazionale e non il prezzo interno ». Quindi, il ministro fu messo sull'avviso; gli si consigliò anche di introdurre una clausola, che non fu introdotta. Tanto che davanti al procuratore generale un altro funzionario del monopolio, il dottor Biagini, ha detto che i danni per il monopolio si potrebbero verificare ancora adesso, « se, per le annate future, i prezzi del mercato internazionale dovessero subire un calo, poiché in tal caso l'azienda si troverebbe impegnata a pagare un prezzo superiore al valore del tabacco acquistato tramite le due ditte concessionarie ».

Quindi, tutti avevano chiara la visione che un impegno di questa natura, che vincolava il monopolio per cinque anni a pagare al prezzo italiano, rappresentava il pericolo di pagare almeno per quattro anni — se vogliamo escludere il primo anno, poiché si conosceva il prezzo internazionale — un prezzo superiore.

Dice, per rispondere a questo argomento, il senatore Trabucchi: siccome il prezzo italiano viene fissato dal monopolio, noi siamo garantiti, perché conserviamo il governo economico dell'operazione. Eh, no, collega Trabucchi! Quello che il monopolio stabilisce è il prezzo generale per la produzione italiana, atto a garantire un prezzo politico a favore dell'agricoltura, delle aziende, dei lavoratori; e questo prezzo politico italiano non può essere subordinato alla contrattazione con le società dell'onorevole Carmine De Martino. Non è possibile che il prezzo di tutta la produzione italiana, che deve tener conto di molti fattori, sia regolato avendo occhio solo a questo contratto!

Questa argomentazione è quindi inaccettabile; e il fatto stesso che sia stato adoperato un argomento inaccettabile è prova della debolezza della posizione che si vuol difendere.

Vi era anche un altro pericolo di danno (ed anche questo fu bene individuato dal professore Albertario in quella seduta del consiglio di amministrazione): cioè che, producendo all'estero a salari più bassi, inviando tecnici italiani all'estero, si sarebbe corso il rischio di compromettere per sempre la tabaccoltura italiana. Questo punto di vista è ribadito da un testimone non sospetto, quello storico del diritto italiano, amico del senatore Trabucchi, inserito nel consiglio di amministrazione per volontà del ministro per assolvere a non si sa bene quali compiti speciali. Questo amico del senatore Trabucchi dice: « Alberta-

rio era preoccupato dei riflessi che un impegno così lungo avrebbe potuto determinare nell'agricoltura italiana se si fosse diffusa questa iniziativa e nel contempo si fosse vinta rapidamente la peronospora ».

Quindi, danno effettivo, almeno per il Bright, pericolo di danno in questo impegno quinquennale; vantaggio sicuro per le società dell'onorevole Carmine De Martino. Nessun dubbio, insomma, che questi elementi di reato sussistono. Del resto, potrei aggiungere l'opinione di un collega democristiano, l'onorevole Riccio, il quale nel suo trattato sui delitti contro la pubblica amministrazione sostiene che non occorre un danno economico, in quanto nel concetto di abuso è già insita la lesione alla funzionalità e alla dignità della pubblica amministrazione.

Rimane quindi soltanto da vedere se sussista anche il dolo; e io credo che possiamo provarlo con due ordini di argomenti: uno negativo e uno positivo.

L'argomento negativo è che il famoso contratto non si spiegherebbe altrimenti, non essendovi alcuna ragione, tra tutte quelle addotte, atte a spiegare perché si prese quel provvedimento. L'argomento positivo è il contegno che il ministro ha tenuto durante tutto l'arco di questo negozio.

Non vi è alcuna ragione, onorevoli colleghi, che possa giustificare quel provvedimento. Si è insistito sulla crisi della peronospora; e si è detto che ci si trovava in una situazione tragica, che il tabacco sarebbe scomparso dall'Italia per 25 anni. Ma questo era il parere del senatore Trabucchi, che non è un tecnico di tabacchicoltura; un parere che non è stato suffragato da alcuna documentazione tecnica che confermasse questa circostanza.

La relazione Dell'Andro, su cui avrò occasione di ritornare, lo dà per pacifico. Dice: « Risulta... che in quel tempo si temeva che la produzione del tabacco in Italia fosse praticamente in modo assai rilevante compromessa per un lungo periodo ». « Meno gravi — avverte tra parentesi — in ordine a questi riflessi negativi erano le previsioni del direttore generale dei monopoli, dottor Cova ». Per cui, secondo la relazione, sembrerebbe che soltanto il dottor Cova fosse ottimista, mentre tutti gli altri erano pessimisti.

In realtà, per quello che ho potuto constatare dagli atti da me compulsati e anche da documenti al di fuori degli atti, pessimista era solo il senatore Trabucchi. Anzi, neanche questo si può dire. In una seduta della Commissione agricoltura della Camera nella qua-

le si discusse appunto di interventi, sussidi e aiuti dello Stato per la difesa dalla peronospora, l'allora ministro Trabucchi disse testualmente (l'ho ricavato dai verbali): « Noi non sappiamo niente in materia; ogni giorno viene fuori una bestia nuova e ogni giorno troviamo un disinfettante nuovo ». Probabilmente è vero che era così; probabilmente il senatore Trabucchi aveva ragione. La seduta a cui mi riferisco era del 1° dicembre 1961, nei giorni cioè in cui il ministro trattava il contratto con le società dell'onorevole Carmine De Martino; ma quello tenuto in Commissione non era l'atteggiamento di un uomo il quale veramente creda che per 25 anni il tabacco sarebbe scomparso dall'Italia. Egli stesso diceva che ogni giorno veniva fuori una bestia nuova e che ogni giorno si trovava un disinfettante nuovo. E difatti il rimedio si è trovato.

Già qualche mese prima, il 18 luglio 1961, sempre in sede di Commissione agricoltura della Camera, sempre in sede di discussione di provvedimenti per fronteggiare la peronospora (badate, si trattava di proposte di legge di iniziativa parlamentare, perché il Governo dovette essere sollecitato ben tre volte dall'iniziativa parlamentare, prima di decidersi a presentare un suo disegno di legge; il che sta a dimostrare quanto poca coscienza avesse di questo pericolo), il sottosegretario per l'agricoltura e le foreste, onorevole Sedati, che probabilmente aveva più competenza del ministro delle finanze, o per lo meno aveva dietro di sé uffici più competenti, dichiarò: « Ho detto questo per rendere noto alla Commissione che i risultati di questi primi studi sono stati veramente positivi ». E badate che siamo al luglio del 1961: cioè sei mesi prima del famigerato contratto. L'onorevole Sedati disse ancora, in quella sede: « Noi abbiamo constatato come nelle zone in cui la lotta alla peronospora tabacina è stata eseguita secondo le norme dettate dai tecnici ha avuto dei risultati superiori a quelli delle zone dove questa lotta non è stata fatta, dove è stata fatta disordinatamente. Non voglio annoiare i colleghi con cifre e statistiche: il risultato della lotta, dove è stata fatta bene, non ha tardato a farsi vedere ». Questo vuol dire che già nel luglio 1961 si potevano vedere i risultati della lotta fatta bene; che nel luglio 1961 i tecnici dicevano che il pericolo della peronospora sarebbe scomparso.

Sei mesi prima che il senatore Trabucchi stipulasse quel contratto, un membro del Governo autorizzato a conoscere queste cose, il sottosegretario per l'agricoltura, proprio in sede di discussione parlamentare di provve-

dimenti contro la peronospora, disse che era in atto una lotta, la quale aveva già dato buoni risultati. E allora, come può dirci il senatore Trabucchi che nel dicembre 1961 ha dovuto prendere quel provvedimento perché altrimenti non ci sarebbe stato più tabacco in Italia?

Onorevole Dell'Andro, non prendiamo per assodato, per certo, per documentato ciò che è solo un'affermazione del senatore Trabucchi; non attribuiamo al solo direttore generale dottor Cova l'opinione contraria, perché quella era l'opinione dei tecnici, del professor Albertario, dell'onorevole Sedati, era l'opinione dei fatti, che l'hanno confermata a breve scadenza.

E allora non si dica che contro quell'evento tragico bisognava prendere dei provvedimenti eccezionali di quella natura. Più volte, da parte degli oratori democristiani, ci si è domandato che cosa si dovesse allora fare per sopperire comunque alla crisi in atto, sia pure momentanea. La domanda è monotona, e la risposta sarà monotona.

Cosa si doveva fare? In primo luogo, si poteva forse non dare permessi di esportazione di quello stesso tipo di tabacco a quelle stesse aziende.

In secondo luogo, c'erano delle scorte, delle scorte imponenti. Questo lo ha ricordato fin dal primo giorno il collega Terracini; e poi lo hanno ripetuto altri.

Ieri, il senatore Alessi ha obiettato che quella era una scorta tecnica, non una riserva economica: una scorta che da sola non poteva garantire l'approvvigionamento integrale delle manifatture; e lo dimostra, egli ha aggiunto, il fatto che nel biennio 1963-64, nonostante il ripristino della produzione nazionale e l'aumento dell'importazione di tabacco estero, questa riserva discese da 135 a 108 milioni di quintali. Quindi, dice il senatore Alessi, la scorta non c'era.

Ma sapete perché è diminuita la scorta da 135 a 108 milioni di quintali? È stata fatta diminuire apposta, perché era troppo alta, perché al momento del panico era superiore alle esigenze. Questo l'afferma un tecnico della produzione agricola, il professor Albertario, che nella sua deposizione spiega che non si potevano negare le licenze di esportazione anche perché allora vi erano notevoli scorte di tabacco, tanto che prima di procedere a nuovi acquisti (sono parole testuali) « si riportarono le scorte che avevano, per tutto un insieme di motivi, segnato un aumento eccezionale, verso la normalizzazione ». Ergo: vi

erano scorte eccezionalmente alte; e si è dovuto ridurle deliberatamente, coscientemente, prima di procedere ad acquisti. Ergo: se c'erano scorte eccessive, non vi era certamente bisogno urgente di provvedimenti straordinari di quella fatta.

In terzo luogo, si poteva comprare all'estero per i canali normali, senza bisogno di fare questo contratto, se vi fosse stata necessità, se non vi fossero state delle scorte eccessive, come dice il professor Albertario. Anche questo è stato osservato. Il consigliere di amministrazione Donatone ha detto: « Era più conseguenziale ritenere che si andasse all'estero, si acquistasse il greggio e si importasse in Italia, perché noi sostanzialmente importavamo il greggio ».

Infine, se vi fosse stato questo pericolo, anche soltanto nella mente del collega Trabucchi (può darsi che vi abbia creduto in qualche momento, che si sia sbagliato), egli avrebbe dovuto provvedere con legge, con un provvedimento generale: e non con un intervento speciale a favore di due aziende.

Quindi, non vi era la ragione della crisi della produzione, del pericolo della scomparsa del tabacco. Questa ragione è insussistente.

Vi erano allora quelle preoccupazioni sociali, di cui pure si è parlato, che sono menzionate nel provvedimento del ministro Trabucchi e a cui si è fatto ricorso spesso nella discussione in quest'aula: il pericolo cioè della disoccupazione? La disoccupazione era alle porte, ci ha detto il collega Bettiol.

Ma certo, la disoccupazione c'era ed era grave. Da un calcolo fatto dal dottor Biagini nel rapporto del 17 settembre 1964 alla Commissione risulta che nella fase di prima lavorazione andarono perdute 5 milioni 300 mila giornate lavorative; e nella fase agricola, quantunque il calcolo sia più difficile, si può ritenere che siano andate perdute circa 9 milioni di giornate lavorative. In totale, dunque, 14 milioni 300 mila giornate lavorative perdute. Effettivamente vi era la minaccia della disoccupazione. Ma era un mezzo congruo al fine, quello suggerito dall'onorevole Carmine De Martino?

È stato già ricordato in quest'aula che in tutto sette tecnici sono andati a lavorare nel Messico: rimediarono forse alle 14 milioni 300 mila giornate lavorative perdute? Non esiste alcun rapporto, alcuna connessione tra la disoccupazione che vi era e il provvedimento che viene invocato. Anzi, se mai, vi è una connessione in senso contrario; se mai, quel trasferimento in Messico di tecnici e

di produttori italiani rischiava di danneggiare i lavoratori italiani.

Questo non era sfuggito in quel consiglio di amministrazione, dov'è l'avevano rilevato un rappresentante dei lavoratori, Palamara, e il capo del personale, Milano. Entrambi avevano osservato che questo lavoro fatto all'estero comprometteva le possibilità di lavoro in Italia. Palamara, in modo particolare, aveva detto che nel Messico pagano salari più bassi; e che quindi se vanno in Messico a lavorare, ci fanno concorrenza, e questo danneggerà i lavoratori italiani. E che Palamara si fosse bene opposto, non fosse il tipo del solito « fazioso » rappresentante della C.G.I.L. che interveniva per controbattere i sani principi economici del ministro secondo il quadro che voi amate dipingere, risulta dalla deposizione del senatore Pecoraro. Questi in Commissione ha dichiarato che l'onorevole Carmine De Martino, il quale prima del consiglio di amministrazione si recò a trovarlo per spiegarli la convenienza dell'affare, gli disse che « pensava di riuscirci anche con costi meno elevati di manodopera ». Quindi è evidente che si trasferiva perché il costo della manodopera era meno elevato, quindi si volevano danneggiare coscientemente i lavoratori italiani, si voleva aggravare la disoccupazione, non certo combatterla. Anche questo quindi è un argomento senza fondamento, che non può essere preso sul serio.

Che cosa allora suggeriva questo provvedimento? Forse gli interessi generali della tabacchicoltura in Italia? No. Ho detto prima che il Governo si accorse con ritardo di questa situazione. Le proposte di legge di iniziativa parlamentare furono tre prima che il Governo si decidesse ad intervenire. Ma in sede di discussione del progetto di legge che doveva affrontare il quadro complessivo della situazione della tabacchicoltura, il Governo non si mostrò mai zelante degli interessi della tabacchicoltura italiana.

Il sottosegretario onorevole Troisi dichiarò alla Commissione il 18 luglio 1961: « Ma il Governo in queste cose può far poco, può dare solo un contributo modesto ». Sempre in Commissione, il 1° dicembre 1961, cioè proprio nei giorni in cui stava perfezionando la operazione De Martino, il senatore Trabucchi, opponendosi alle richieste dei parlamentari che invocavano interventi legislativi o per lo meno cercando di attenuare le richieste stesse, disse: « Il Governo può soltanto accettare un invito a studiare provvedimenti atti a mantenere le coltivazioni del tabacco in Italia: di più non può fare. Altrimenti

sarebbe come dire che il Governo deve studiare il sistema di andare al di là della luna ». Certo, il senatore Trabucchi al di là della luna non voleva andare, ma solo nel Messico intendeva arrivare. (*Si ride*).

« Capisco » — diceva — « che dobbiamo studiare insieme, che dobbiamo prendere dei provvedimenti che possono essere necessari per mantener in Italia la coltivazione del tabacco, però rimanga chiaro che non posso prendere impegni senza il consenso del ministro del tesoro e del ministro del bilancio per stabilire i limiti di questi interventi ». Era, evidentemente, come è stato detto, un ministro scrupoloso, cosciente del limite dei suoi poteri. Peccato che se ne sia dimenticato proprio in quei giorni per compiere l'operazione che tutti conosciamo !

Non esisteva, quindi, una preoccupazione, una sollecitazione per la tabacchicoltura italiana: l'unico movente dell'operazione era quello di salvare l'azienda De Martino.

La riprova di ciò è in quella famosa lettera aggiuntiva e modificativa che autorizza l'acquisto del tabacco Bright. L'operazione Bright è dell'agosto 1962, mentre il contratto era stato stipulato nel gennaio dello stesso anno. Il senatore Trabucchi ha detto in Commissione che non era competente in materia di tabacco: anch'io non lo sono, anzi non fumò neppure, però pur non essendo competente so che, avendo stipulato un contratto, che l'autorizzava a trasferirsi nel Messico, nel gennaio del 1962, e dovendo ottenere i fondi, costruire gli impianti ed avviare le coltivazioni, l'onorevole De Martino non poteva nell'agosto del 1962, cioè dopo appena sette mesi, presentare al monopolio tabacco prodotto nel Messico dalla sua azienda. Questo poteva immaginarlo anche il senatore Trabucchi, da incompetente. In definitiva, l'operazione Bright, non soltanto per la qualità del tabacco ma anche per la natura stessa dell'operazione, non rientrava nel quadro tracciato dal contratto, perché in effetti si trattava di tabacco acquistato sul mercato a prezzi internazionali, come avrebbe potuto fare il monopolio e rivenduto al monopolio italiano alle tariffe vigenti nel nostro paese.

Questa è la riprova che tutta l'operazione era congegnata in modo tale da far guadagnare enormi somme di denaro all'azienda De Martino, e che tutte le argomentazioni invocate non stanno in piedi, perché in nessuna di quelle argomentazioni potrebbe essere fatto rientrare l'acquisto del Bright, che rimane un nudo affare per fine di lucro, lucro regalato interamente dal monopolio a De Martino.

Ieri il senatore Trabucchi si è difeso con molta dignità e gliene do atto. Vi sono però, nel suo discorso, alcune note stonate, come quando, ad esempio, ha cercato di scrollarsi di dosso la responsabilità dell'operazione Bright, affermando di aver dato soltanto il nulla osta, e cercando così ingenuamente di incolparne i suoi collaboratori.

Onorevoli colleghi, noi sappiamo da tutte le prove che abbiamo acquisito come l'insieme dell'operazione De Martino sia stata seguita dall'inizio alla fine dal senatore Trabucchi, sempre onnipresente in tutti i punti di svolta di questo contratto. Sappiamo inoltre come egli abbia dimostrato il proprio interesse imponendosi al direttore generale del monopolio, alla burocrazia dell'amministrazione, al consiglio di amministrazione, rifiutando pareri e disattendendo consigli. In queste condizioni non c'era bisogno di formulare un ordine preciso per essere ubbidito. La burocrazia sapeva che cosa voleva dire in questo caso « nulla osta ». Quanto al contenuto del nulla osta, vi è da dire che il senatore Trabucchi lo ha subordinato ad una sola condizione, cioè alla utilizzabilità del tabacco importato. Non si è preoccupato, quindi, del costo del tabacco, non è tornato sul tema del prezzo, che avrebbe dovuto essere un elemento essenziale e sapeva che gli uffici avrebbero interpretato il suo silenzio su questo tema come un invito a non occuparsene. Gli uffici sapevano, infatti, che dietro l'apparenza di quel nulla osta vi era una volontà precisa di compiere tutta l'operazione e hanno ubbidito, abituati come erano ad interpretare il pensiero del ministro.

Si aggiunga che il ministro Trabucchi è intervenuto col suo nulla osta a soli due giorni di distanza dalla presentazione della domanda da parte delle aziende De Martino: anche questa sollecitudine davvero straordinaria aveva un preciso significato per i suoi collaboratori. *Intelligenti pauca.*

Tentare di scrollarsi di dosso questa pesante responsabilità, affermando di aver dato soltanto un nulla osta e scaricando la colpa sulla direzione del monopolio, su quei funzionari e dirigenti, costituisce per il senatore Trabucchi, per la dignità stessa della sua difesa, una macchia che egli avrebbe dovuto e potuto evitare.

Mi sembra quindi chiaro che la prova del dolo emerge già dalla mancanza di una qualsiasi motivazione attendibile per il provvedimento adottato. Ciò per quanto riguarda la prova negativa; la prova positiva emerge da tutto l'atteggiamento del ministro.

Ha detto il relatore che il ministro Trabucchi ha scritto solo quattro lettere, mentre qui è stato dimostrato ad usura che è intervenuto ripetute volte. Ma più che ripetute volte io direi che è intervenuto sempre. Del resto agli atti risulta la riprova: quando ad un certo momento al senatore Trabucchi subentra nella carica di ministro delle finanze l'onorevole Martinelli e gli uffici, che si trovavano di fronte al problema di questa forniture, chiedono il parere del ministro, il ministro cerca di lavarsene le mani che non si vuole sporcare. E quando il gabinetto risponde ai funzionari del monopolio: « Vedetevela voi », la direzione generale chiede, con una comunicazione del 26 novembre 1963, le scuse per l'insistenza, giustificandola con il fatto « che tutti i chiarimenti precedenti sono stati impartiti dal signor ministro ». Quindi, come si vede, ci si trova di fronte ad una direzione generale esautorata che cerca di scaricare tutte le responsabilità sul successore del ministro, perché anch'essa non voleva mettere le mani in quella operazione.

Poi vi è quell'altro aspetto poco simpatico, al quale ha fatto riferimento anche ieri il senatore Trabucchi, delle trattative tra le direzioni generali per sgravare le società dell'onorevole De Martino dai pesi relativi alla tassa di registro, l'I.G.E. e così via. Il senatore Trabucchi ci ha detto ieri: « Io non c'entro perché si tratta di una corrispondenza tra direzioni generali ».

Io naturalmente non ho la prova del contrario, ma in compenso ho esperienza delle cose del mondo per vedere, attraverso quello scambio di corrispondenza avvenuta tra direzioni generali che dipendono dallo stesso ministero e che in momenti dubbi si rivolgono allo stesso gabinetto del ministro, una specie di farsa. Perché, in verità, in 40 anni di attività professionale non mi è mai accaduto di trovare gli uffici finanziari sempre così zelanti e pronti per scaricare di tasse, di imposte e di gravami vari il contribuente. Per De Martino, invece, gli uffici dipendenti del Ministero delle finanze fanno a gara per trovare giustificazioni a non pagare. Ma, ripeto, abbiamo tutti un'esperienza per sapere che le direzioni generali finanziarie non sono mai così tenere verso il contribuente, se non fossero tutte appartenenti allo stesso ministero e se non sapessero che a proteggerne le spalle in queste decisioni illegali c'è sempre pronto il gabinetto del ministro.

Ma a parte tutto questo, la prova positiva più probante del dolo sta nel modo dell'ope-

rare, cioè in quell'aura di mistero e di clandestinità in cui l'operazione è stata condotta.

Il senatore Trabucchi ieri si è difeso con molto puntiglio e con molta fermezza dalla accusa d'aver condotto le cose in modo clandestino. Purtroppo ha dimenticato il momento iniziale di quella clandestinità. Infatti, non ci ha detto perché, quando una proposta di questa natura è stata portata al vaglio del consiglio di amministrazione, è stata mascherata e nascosta sotto la voce: « Varie ed eventuali ».

Questo primo atto di clandestinità e di mistero è passato sotto silenzio. Perché l'operazione doveva andare al consiglio di amministrazione sotto il velo dell'anonimato? Il ragioniere generale dello Stato, Marzano, membro del consiglio di amministrazione, ha dichiarato nella sua testimonianza che « un argomento di questo genere non può essere incluso tra le "varie ed eventuali" », perché ciò non è mai accaduto.

Legittimo o illegittimo che fosse quel provvedimento (secondo noi illegittimo; il senatore Trabucchi lo chiama legittimo), non era certo cosa da poco ed è certo che se fosse stato legittimo sarebbe stato presentato alla luce del sole. Per lo meno si rendeva necessaria una richiesta di parere, tanto più che, anche se legittimo, rimaneva pur sempre un fatto senza precedenti. Il dottore Biagini lo ha confermato: « È il primo caso che si è verificato e non c'è stato mai un precedente ». Quindi era un fatto senza precedenti, che si presentava per la prima volta, che violava le leggi o per lo meno le sfiorava, secondo la difesa dell'onorevole Trabucchi, tanto è vero che egli aveva avuto bisogno di consulenti giuridici speciali per dimostrare la validità di questo suo provvedimento. Inoltre vi era già stato il parere contrario del direttore generale.

Se il senatore Trabucchi era convinto della liceità del provvedimento e della normalità della cosa, doveva presentarlo alla luce del sole senza nascondere nelle pieghe dell'anonimato.

Questo non solo perché giuridicamente era per lo meno anomalo, ma direi anche per la sostanza stessa del contratto. Possibile che un uomo avveduto come il senatore Trabucchi, avvocato per giunta, non sapesse, non sappia che i rapporti fra la pubblica amministrazione ed un grande imprenditore, specialmente se questo è un uomo politico ed è membro del suo stesso partito, sono rapporti che sono per principio inficiati da sospetto (ci sono stati troppi scandali in Italia)

e che perciò più che mai devono avvenire alla luce del sole, con tutte le garanzie, che tutto si deve svolgere, come si diceva una volta, in una casa di vetro dove l'occhio anche più sospettoso possa guardare liberamente? Possibile che il senatore Trabucchi non si rendesse conto che un'operazione di questo genere sarebbe stata sospettata e che proprio per questo, l'unico modo di diradare ogni sospetto era quello di aprire le finestre, le porte, di presentarsi pubblicamente, non solo perché era un contratto anomalo ma perché era un contratto di questa natura con un collega di partito, con un grande imprenditore, dove giravano miliardi, come abbiamo visto? Tanto più poi questa esigenza di far luce quando il ministro si voleva opporre ai suoi funzionari. Non contesto che avesse il diritto di opporsi ai consigli, ai suggerimenti, ai pareri dei suoi funzionari, ma aveva il dovere di assumere pubblicamente la sua responsabilità sottoponendo alla discussione il provvedimento.

Possibile che il senatore Trabucchi non avesse la sensibilità di avvertire questa esigenza? Non credo: ho troppa stima del senatore Trabucchi per pensare che non avesse questa sensibilità, e proprio perché ho stima della intelligenza e della sensibilità del senatore Trabucchi, della sua esperienza di avvocato e di ministro, non posso credere che in quel « varie ed eventuali » non vi fosse una deliberata volontà di nascondere, di sottrarre la questione alla discussione. Si preferiva l'ombra alla luce, si preferiva il silenzio alla pubblicità. Questo ci ha detto l'avvocato Inglese, membro del consiglio di amministrazione. « Quando si vogliono — ha detto nella sua testimonianza — avere rapporti di questo genere si indice un'asta pubblica, una licitazione... Insomma, l'impressione che si aveva era che si volesse favorire un gruppo unico di concessionari ».

Ecco allora l'ombra, il silenzio, l'anonimato all'inizio dell'operazione; l'ombra, il silenzio, l'anonimato lungo tutto l'iter del negozio. Si evitano i pareri preventivi, i controlli successivi. Vi è sempre una giustificazione, stranamente, per trovare qualche motivo per non fare quello che si dovrebbe fare. Si è rifiutato il parere fingendo di chiederlo, cioè si è presentato questo negozio alla discussione del consiglio di amministrazione in quella forma abnorme, e con questo si è fatto finta di chiedere il parere che in realtà non si voleva avere. I consiglieri presenti quel giorno ci dicono di aver avuto la sensazione che non si voleva il parere ma che si voleva

far finta di chiederlo: l'hanno detto Inglese, Marzano, Albertario. E quando il consigliere Tozzi, il giurista del ministro Trabucchi, si è trovato davanti alla Commissione per spiegare perché non si era chiesto il parere, ha detto: « Il consiglio non fu sentito sulla giuridicità del contratto per il semplice fatto che non vi era alcun contratto, vi era solo una domanda che si sarebbe dovuta istruire ».

Certo, in quel momento vi era solo una domanda, perché sempre il parere deve precedere il contratto. Quando si chiede il parere il contratto non vi è mai, vi è una possibilità, una intenzione di contratto. Quando si dovrebbe chiederlo? Prima no perché non vi è contratto, dopo no perché non è più necessario! L'ineffabile consigliere non ci ha detto quando pensa che si debbano chiedere i pareri. Inoltre nessun consigliere è stato preavvertito della discussione e messo in grado di dare un parere meditato. Se si vuole un parere si manda prima un rapporto, una relazione, si mandano tutti i documenti, si fa una discussione ampia. Il ministro che vuole assumersi una responsabilità tanto più ha bisogno di questa discussione ampia, che prospetti tutte le possibilità negative.

Invece come si è svolto questo consiglio lo sappiamo. Tutti i consiglieri, forse meno l'amico del ministro, lo storico del diritto italiano, che non aveva competenza perché nel periodo di storia che egli studia non vi erano ancora i monopoli del tabacco, si sono pronunciati contro la legittimità. Ma il presidente della riunione, il senatore Pecoraro, dice: la legittimità non vi riguarda, la decide il ministro. Intervengono almeno due consiglieri, il consigliere Picini e il consigliere Albertario, i quali prospettano riserve, pericoli — li ho già indicati — dal punto di vista del danno economico. Il senatore Pecoraro dice: silenzio, questo problema è avvocato al ministro. Interviene il capo del personale Milano, interviene Palamara, rappresentante dei lavoratori, i quali dicono: abbiamo preoccupazioni (che vi ho già accennato) dal punto di vista sociale, nei riguardi del personale, per questa concorrenza straniera. E ancora una volta interviene il sottosegretario Pecoraro dicendo: zitti, sui problemi sociali è competente il solo ministro!

Questo è stato lo svolgimento del consiglio di amministrazione e credo davvero che nessuno potrà pensare che un consiglio che si svolge in questo modo, con il rifiuto di tutti i pareri, del parere sui problemi giuridici, sui problemi economici, sui problemi sociali, non sia un consiglio preordinato ad

arte per qualche motivo, al fine di evitare che questi pareri vengano espressi.

E questa — non voglio dilungarmi — è tutta la storia del provvedimento. Si parte dalla clandestinità iniziale, niente ordine del giorno, niente parere, e poi si rifiutano anche le procedure di legge, questo contratto non viene mai alla luce. La violazione di tutte le norme di procedura tradisce la coscienza di essere in dolo nel merito: c'è un nesso fra sostanza e forma, fra il contenuto illecito del contratto e l'elusione delle prescritte formalità. E non si dà alcuna pubblicità al provvedimento. Anche su questo tutti i colleghi hanno già insistito.

Desidero solo aggiungere un argomento a quello che gli altri oratori hanno detto. Il ministro Trabucchi, ha affermato: no, no, io volevo la pubblicità, perché desideravo che tutti facessero questo esperimento. Onorevoli colleghi, ho ricordato già due volte la seduta della Commissione agricoltura e foreste di questa Camera del 1° dicembre 1961 (cioè nel periodo in cui questa trattativa è avviata). Il ministro Trabucchi viene a discutere in Commissione agricoltura e foreste i provvedimenti per il tabacco, parla davanti a tutta una schiera di deputati di tutti i partiti politici che si sono interessati a questo problema, che si preoccupano della tabacchicoltura, molti dei quali provengono dalle province colpite. Se vi era un'occasione in cui il ministro avrebbe potuto ottenere la più larga pubblicità, in cui avrebbe trovato deputati disposti ad ascoltarlo, per dire di no o per dire di sì, comunque interessati a quel problema, deputati i quali si sentivano investiti in modo particolare perché parlamentari di collegi elettorali in cui la tabacchicoltura si esercita, si pratica, che quindi avevano tutto l'interesse a portare a conoscenza del pubblico questo provvedimento, con l'autorità che viene ai parlamentari dalla loro funzione, dalla loro carica; se vi era un momento in cui il senatore Trabucchi avrebbe dimostrato che egli non faceva un gesto eccezionale per le aziende De Martino ma voleva prendere una misura che valesse per tutti, ebbene, lo avrebbe detto in questa seduta del 1° dicembre 1961. Onorevoli colleghi, se vi è un silenzio che inchioda alle sue responsabilità l'ex ministro delle finanze, se vi è un silenzio di cui non ci si può dare ragione, se occorre la riprova che il ministro Trabucchi non voleva dare pubblicità alla cosa, che la clandestinità accompagnava quel provvedimento, quel silenzio è quello di questa seduta di Commissione; la riprova l'avete in quella seduta di

Commissione dove, discutendo con tutti i deputati sulla situazione della tabacchicoltura e sui provvedimenti da prendere, egli non dichiara: vi è anche questo provvedimento che ha già preso o che sto per prendere.

Quindi, clandestinità del provvedimento prima di prenderlo e dopo averlo preso. E clandestinità della registrazione a Cava dei Tirreni (non mi soffermerò su questo aspetto che è già stato illustrato): è registrato dopo otto mesi a Cava dei Tirreni grazie ad un intervento in questo caso non personale del ministro, ma degli uffici del Ministero delle finanze da cui partì l'invito a registrare a tassa fissa un provvedimento che doveva essere registrato con pagamento a tassa del 2 per cento, oltre la penale per la ritardata registrazione.

Non voglio soffermarmi sul mistero che circonda l'autodifesa del ministro Trabucchi trovata nelle carte De Martino. Credo sulla parola al ministro Trabucchi, il quale ci ha detto ieri che non aveva steso quell'autodifesa. Non l'ho letta, ma gli credo sulla parola quando dice: io avrei steso una memoria diversa, non è mia. Però se accettiamo per buona — ed io l'accetto — questa difesa del ministro Trabucchi, e se conseguentemente accettiamo per buona la risposta che dato De Martino *iunior* interrogato, quando ha risposto: l'ho fatta io perché mi ero identificato, mi ero immedesimato nella figura del ministro, beh, io credo che se fossimo psicologi, troveremmo forse in questo la condanna e la riprova più grave. Questa immedesimazione che si compiva nell'animo di De Martino *iunior* nasceva proprio da questo contratto, era la dimostrazione che si aveva la coscienza di essere legati allo stesso carro (*Applausi all'estrema sinistra*); De Martino *iunior* si confondeva con la persona del ministro perché si erano confusi nell'accordo e scriveva — lo credo — di suo pugno o a macchina questa autodifesa che non è del ministro Trabucchi, perché il ministro Trabucchi e le società De Martino erano stati uniti e solidali nella colpa.

Sono meno disposto a credere — e me ne spiace — al ministro Trabucchi quando ci diceva ieri che non ha mai conosciuto il parere del professor Resta, in primo luogo perché l'onorevole Pecoraro, suo braccio destro, suo sottosegretario, ci ha detto quasi il contrario, ma poi perché vi è una domanda scritta dalle società De Martino, sempre nel periodo in cui tutto sembrava lecito, quando nessuno pensava che queste carte sarebbero diventate compromettenti, vi è una domanda indirizza-

ta al ministro delle finanze in tempo non sospetto in cui, dopo aver ricordato l'istanza iniziale fatta dalla società, si dice al ministro, che queste cose deve sapere: « A seguito di tale istanza, di successive trattative e di un parere *pro veritate* richiesto e redatto dall'onorevole professor Raffaele Resta, si è addivenuti al contratto ». Quindi le società dicono al ministro: siamo addivenuti al contratto sulla base di questo parere e il ministro lo sa. Le società lo scrivono in una istanza ufficiale: che ragione avrebbero avuto di mentire? Mi rifiuto di credere che le società De Martino volessero ingannare il ministro, come fosse un bambino, facendogli credere che aveva letto un parere che invece non aveva letto, e che questo parere era stato a fondamento del convincimento sulla liceità del contratto.

Ci ha detto ieri il senatore Trabucchi: io non l'ho letto, ma se l'avessi letto ne avrei tenuto conto perché Resta è un ottimo giurista.

Ecco, collega Trabucchi (il senatore Trabucchi è collega oltre che come parlamentare anche come avvocato), anch'io ho un'ottima opinione del professor Resta come professore di diritto amministrativo, però vorrei consigliare al collega Trabucchi come avvocato che quando deve difendere gli interessi di una parte non si fidi mai dei pareri dati da avvocati pagati dalla controparte, perché anche un grande giurista fa l'avvocato di una parte.

Quindi, lasciatemi dire che fra i misteri, fra le clandestinità e fra i silenzi vi è anche questo parere del professor Resta che oggi si rinnega, ma che sicuramente fu adoperato in una fase delle trattative. E non per nulla in quell'epoca il ministro Trabucchi parlò di aver consultato dei giuristi, al plurale, e poi ci ha scodellato come giurista soltanto quel consigliere Tozzi la cui deposizione in Commissione è tutta un tessuto di contraddizioni e di assurdità.

Misterioso, quindi, il parere Resta, misteriosa perfino la natura del contratto. Infatti, che contratto abbiamo stipulato? Non si sa. Prima si dice: una concessione, poi si riflette che è un po' ardito parlare di concessione per la coltivazione nel Messico. Non sono un amministrativista (mi sono laureato quarant'anni fa di questi giorni e dopo allora non ho più studiato diritto amministrativo e quindi in materia sono di una ignoranza totale), però mi sembra di ricordare che mi hanno insegnato che lo Stato concede quello che ha in suo potere di concedere, non la

coltivazione nel Messico. Anche un profano può capire che non poteva essere una concessione. È questo è il parere del Consiglio di Stato, dell'Avvocatura dello Stato ed anche del consulente del ministro.

Lo stesso consigliere Tozzi a questo ci è arrivato e nella sua deposizione ha detto: « Non era una concessione. Non era una concessione, ma lo ridiventa nel momento in cui si deve registrare il contratto perché per registrarlo a tassa fissa anziché al 2 per cento, deve ritornare ad essere una concessione ». Secondo il consigliere Tozzi sapete che cosa era? Era un contratto « di fornitura in anticipo » e per giustificare la mancanza del parere su questo contratto di fornitura in anticipo il consigliere Tozzi dice: « per i contratti fatti all'estero non ci vuole il parere ». Allora gli si domanda: è un contratto fatto all'estero? Ma certamente, risponde, si deve considerare un contratto fatto all'estero. Infatti, dice Tozzi: la proprietà del tabacco quando passa? Con la perizia. La perizia è fatta nel Messico, il monopolio è diventato proprietario nel Messico al momento dell'accettazione della perizia. Per cui, dice sempre il consigliere Tozzi, il tabacco viaggiava per conto del monopolio, a rischio e pericolo del monopolio. Se si fosse perduto nel viaggio, lo avrebbe perduto il monopolio! E dimentica, viceversa, che nel contratto c'è una clausola *c.i.f.* Italia, per cui il fornitore deve fornire e consegnare il tabacco in Italia correndo il rischio del trasporto e pagando l'assicurazione. Questo è previsto dal contratto, ma per il consigliere Tozzi non conta. Egli dice: no, è un contratto fatto all'estero.

Poi ci si accorge di questo: ci si accorge che il primo anno, appunto perché era un contratto *c.i.f.* Italia, sono le aziende De Martino che hanno importato: hanno le licenze di importazione e importano loro il tabacco, che entra a loro nome, e pagano la dogana e pagano l'I.G.E.

Allora ad un certo momento intervengono queste sollecite direzioni generali e dicono: ci siamo sbagliati, dovevamo importarlo noi. E la direzione generale dei monopoli scrive alla direzione generale delle tasse e imposte indirette una lettera in data 5 aprile 1963 in cui dice: « L'operazione di importazione è stata erroneamente fatta a nome delle predette società, mentre avrebbe dovuto aver luogo direttamente da parte di questa amministrazione ». Quindi, si è importato a nome delle società ma è stata un errore: si doveva importare a nome del monopolio. E questo (lo si dirà poi in Commissione) perché in tal modo

non si pagava l'I.G.E. e lo Stato anticipava la dogana per conto di De Martino.

Quindi ecco il mistero che avvolge questo contratto: è una concessione che non è una concessione, è una vendita all'estero che è una vendita all'interno, è un'importazione che non è un'importazione! Come si vede, per aver consultato dei giuristi abbiamo un quadro d'una limpidezza e d'una cristallinità assolute! E su questa limpidezza e cristallinità getta un fascio di luce il solito consigliere Tozzi quando ci dice: « In linea di fatto importavano le società, ma in linea di diritto importava il monopolio ». È chiarissimo! (*Commenti all'estrema sinistra*).

In realtà non era una concessione, ma lo diventava per non pagare la tassa di registro: era un'importazione fatta dalle ditte perché era obbligo loro di farla, perché così prevedeva il contratto, ma diventava un'importazione del monopolio per non pagare l'I.G.E.; era un acquisto di tabacco prodotto nel Messico, ma diventava acquisto di tabacco italiano ai fini del prezzo per far guadagnare la ditta De Martino.

Ecco, abbiamo anche il mistero che circonda il contratto; ma vorrei dire che stavolta è un mistero fin troppo chiaro: le finalità del provvedimento sono evidenti.

L'ultimo accenno che vorrei fare al dolo riguarda il modo come si sono risolti tutti i problemi, la facilità con cui si sono risolti tutti i problemi attinenti a questo che pur non era un facile rapporto, che era anzi un groviglio di rapporti. Eppure si risolvevano con facilità esemplare. Lo ha ricordato molto efficacemente il collega onorevole Zappa quando ha parlato della fretta vertiginosa con cui in 2, 3, 5 giorni venivano risolti tutti i problemi, eliminati tutti gli ostacoli: licenza di importazione di tabacco greggio a privati concessa dal Ministero del commercio con l'estero per la prima volta nella storia d'Italia (e concessa per 22.000 quintali, mentre in realtà se ne sono importati 23.406,96: anche per questo sovrappiù doppiamente illecito non ci furono difficoltà), finanziamenti per centinaia di milioni, per miliardi (una volta, in una sola volta 2 miliardi e 250 milioni; un'altra volta un miliardo); all'Italcasse si va, si bussa e subito si ottiene; permessi di trasferimento di valuta americana per miliardi senza nessun controllo. Si stabilirà oggi che quei miliardi non sono stati adoperati per questo fine. Si concedono centinaia di milioni di valuta estera per l'acquisto di tabacco in transito, che non si realizza e nessuno pensa a chiedere la documentazione del contratto o la restituzione